

Precisamente, sono stati abrogati:

- i commi 2 sexies e 2 octies del predetto dell'art. 4, del D.L. 209/02 che prevedevano, rispettivamente, che i comuni e i cd. concessionari della fiscalità locale procedessero alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 secondo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 602/73 e che i predetti soggetti, ai soli fini della riscossione coattiva, si potessero avvalere delle facoltà previste dall'art. 18 del D. Lgs. 112/99;
- il c. 2 dell'art. 36 del D.L. 248/07 che, per la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali, prevedeva, accanto all'ingiunzione di pagamento, la procedura del ruolo nel caso in cui la riscossione coattiva fosse affidata agli Agenti della riscossione;
- il c. 28 sexies dell'art. 83 del D.L. 112/08 che prevedeva, nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'art. 1, c. 225, della L. 244/07 (finanziaria 2008), che gli enti locali ed i soggetti previsti dall'art. 52, c. 5, lett. b), del D. Lgs. 446/97 accedessero a dati e informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate (A.T.) sulla base delle disposizioni contenute nel D.M. 16 novembre 2000. In proposito, si segnala, inoltre, che, con la lettera gg septies, n. 3), il predetto art. 1, c. 225, della L. 244/07 è stato modificato così che il decreto in esso previsto in materia di accesso a dati ed informazioni presenti in A.T. abbia riguardo alle entrate tributarie o patrimoniali delle regioni, delle province e dei comuni se effettuata in forma diretta o mediante le società di cui all'art. 52, c. 5, lett. b), numero 3), del D. Lgs. 446/97.

Per l'aggiornamento di tale previsione normativa si confronti quanto previsto dal c. 13 octies del D.L. 201/11 commentato nel prosieguo del presente paragrafo.

Art. 7, comma 2, lettera gg-quinquies) – Solleciti di pagamento

Al fine di assicurare particolare tutela alla posizione del debitore, la norma in commento prevede che in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a duemila euro ai sensi del D.P.R. 602/73, le azioni cautelari ed esecutive siano precedute dall'invio, per posta ordinaria, di due solleciti di pagamento a distanza di sei mesi l'uno dall'altro. Tale disposizione trova applicazione per la riscossione coattiva intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della norma stessa.

Art. 7, comma 2, lettera gg-octies) – Spese di cancellazione del fermo

Nella stessa ottica, in sede emendativa è stata aggiunta una previsione in materia di fermo amministrativo dei beni mobili registrati.

Specificamente, in caso di cancellazione del fermo, il debitore non è più tenuto al pagamento delle relative spese, né all'Agente della riscossione, né all'ACI o agli altri gestori dei pubblici registri. Continuano ad essere dovute dal contribuente le spese di iscrizione.

Art. 7, comma 2, lettera gg-novies) – Sospensione giudiziale dell'esecuzione forzata

Parallelamente alle modifiche riguardanti la sospensione dell'esecuzione forzata relativa all'atto di accertamento esecutivo di cui all'art. 29 del D.L. 78/10, sono state apportate anche variazioni alle disposizioni in materia di sospensione giudiziale, introducendo all'art. 47 del D. Lgs. 546/92, il c. 5 bis, il quale prevede che l'istanza di sospensione presentata dal contribuente innanzi al giudice debba essere decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Art. 7, comma 2, lettera gg-decies) e gg-undicies) – Limiti per l'iscrizione ipotecaria e l'espropriazione immobiliare

- *lettera gg decies):*

- stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (13 luglio 2011), l'Agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'art. 77 del D.P.R. 602/73 se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a ventimila euro (a condizione che la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell'art. 10, c. 3 bis del TUIR, di cui al D.P.R. 917/86 e successive modificazioni);
- conferma, per tutti gli altri casi, la soglia degli ottomila euro, limite che peraltro era già stato introdotto, in fase di conversione, dall'art. 3, c. 2 ter, del D.L. 40/10 (cd. decreto incentivi).

- *lettera gg-undicies):*

- pone, sempre a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, le medesime soglie di importo anche come limite per avviare l'espropriazione immobiliare, sostituendo il c. 1, l'art. 76 del citato D.P.R. 602/73. In sostanza, il legislatore, accanto al limite di importo di ottomila euro già sancito dal c. 1 dell'art. 76 - la cui misura, peraltro, non potrà essere più aggiornata con decreto ministeriale - ha affiancato l'ulteriore soglia dei ventimila euro (alle condizioni prescritte dalla norma), lasciando inalterata la previsione del c. 2, relativa al rapporto tra il valore del bene da pignorare e l'importo del credito per cui si procede.

Art. 7, comma 2-quinquies - Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi

Questa disposizione riforma c. 1 dell'art. 15 del D.P.R. 602/73 in materia di iscrizione a ruolo in base ad accertamenti non definitivi.

Nel dettaglio, a seguito della modifica normativa, le imposte, i contributi e i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio, ma non ancora definitivi nonché i relativi interessi, dopo la notifica dell'atto di accertamento sono iscritti a ruolo a titolo provvisorio per un importo pari ad

un terzo del loro ammontare (precedentemente, l'importo iscritto a ruolo era pari alla metà).

Art. 7, commi 2-sexies e 2-septies - Disposizioni in materia di interessi di mora

Il c. 2 sexies modifica l'art. 30, c. 1, del D.P.R. 602/73, relativo all'applicazione degli interessi di mora dovuti dal debitore decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, escludendo espressamente che gli stessi possano essere calcolati anche sulle sanzioni pecuniarie tributarie e sugli interessi iscritti a ruolo.

Il c. 2 septies precisa che tale modifica si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella Legge 15 luglio 2011 n. 111

Art. 23, commi da 24 a 27 – Modifiche in materia di indagini finanziarie

I commi in esame hanno inciso sulle norme riguardanti i poteri di indagine degli uffici finanziari e del Corpo della Guardia di Finanza contenuti negli articoli 32 e 33 del D.P.R. 600/73 e negli articoli 51 e 52 del D.P.R. 633/72.

Le disposizioni sono di interesse - atteso il rinvio espresso e non alle medesime operato dall'art. 35, c. 25 bis, del D.L. 223/06 convertito, con modificazioni, dalla L. 248/06 che riconosce agli Agenti della riscossione le stesse facoltà e poteri ivi previsti - in presenza di morosità rilevanti di importo complessivamente superiore a 25.000 euro, al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi.

- *Art. 23, comma 24* : reca una serie di modifiche al c. 1 (precisamente ai numeri 5 e 7) dell'art. 32 del D.P.R. 600/73, e, per quanto riguarda l'ambito delle indagini relative alle attività finanziarie, da un lato amplia la platea dei soggetti destinatari delle richieste a società ed enti di assicurazione, dall'altro, consente agli uffici delle entrate e ai dipendenti del Corpo della Guardia di Finanza di acquisire da tali società dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, "nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria".
- *Art. 23, comma 25* : ha modificato il secondo comma dell'art. 51 del D.P.R. 633/72, con il quale sono individuati, invece, i poteri attribuiti agli uffici delle entrate (già uffici IVA).
- *Art. 24 comma 26* : interviene sull'art. 33, commi 2 e 6, del D.P.R. 600/73, con il quale è disciplinata l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche da parte degli uffici delle

imposte, allineandone il contenuto al nuovo testo del sopra richiamato art. 32.

Coerentemente, in base alla modifica apportata dal c. 27 dell'articolo di interesse all'ultimo comma dell'art. 52 del D.P.R. 633/72 (con il quale è disciplinata l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche da parte degli uffici delle entrate, già uffici IVA), viene effettuato, per l'esecuzione di tali attività presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) e presso gli operatori finanziari di cui al 7) dell'art. 51 dello stesso decreto, l'espresso rinvio alle nuove previsioni recate del secondo e sesto comma del citato art. 33 del D.P.R. 600/73.

Art. 23, comma 30 – Modifica dell'art. 29, comma 1, del D.L. 70/11

Con il comma in oggetto, il legislatore è intervenuto ancora una volta sul c. 1, primo periodo, dell'art. 29 del D.L. 78/10, recentemente modificato dal D.L. 70/11 (vedi sopra) e ha, di fatto, differito dal 1° luglio al 1° ottobre 2011 la data di inizio dell'applicazione di tale disposizione.

Per effetto di questa ulteriore modifica, in definitiva, la misure di potenziamento dell'attività di riscossione previste per i nuovi "accertamenti esecutivi" saranno operative con riferimento a tutti gli atti indicati dallo stesso art. 29 (lettera a) emessi a partire del 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.

La ratio del rinvio è stata quella di tener conto dei tempi di conversione del D.L. 70/11, che ha inciso sostanzialmente su alcuni aspetti della disciplina contenuta nell'art. 29, consentendo, in tal modo, al contribuente, di valutare le peculiarità dei nuovi avvisi di accertamento con un certo anticipo rispetto alla loro emissione e, all'Agenzia delle entrate, di adeguare le procedure informatiche, senza pregiudicare la propria attività amministrativa.

Art. 23, commi 32 e 33 – Razionalizzazione degli adempimenti previsti per i rimborsi spese delle procedure esecutive

Le disposizioni in narrativa hanno mutato gli adempimenti previsti per i rimborsi spese delle procedure esecutive effettuate dagli Agenti della riscossione.

- *Art 23 comma 32 lettera a):* ha, innanzitutto, modificato il c. 6 dell'art. 17 del D. Lgs. 112/99, sopprimendo l'obbligo, per l'Agente della riscossione, della preventiva trasmissione della comunicazione di inesigibilità per ottenere il rimborso.

Pertanto, ai sensi del c. 6, così come riformato, il ristoro delle spese, nella misura fissata dal D.M. 21 novembre 2000, sarà a carico:

- dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o in caso di inesigibilità;
 - del debitore, negli altri casi.
- *Art 23 comma 32 lettera b):* stabilisce, invece, le nuove modalità di rimborso da adottare a partire dall'anno in corso ed inserisce, all'art. 17 del D. Lgs. 112/99, il c. 6 bis, in virtù

del quale il rimborso delle spese di cui al sopra citato c. 6, lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno.

In caso di mancata erogazione, l'Agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare; è, viceversa, obbligato a restituire all'Ente l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali, entro dieci giorni dalla richiesta, nell'ipotesi in cui vi sia stato il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota il cui recupero ha dato luogo alle procedure che generano il rimborso.

È, infine, stabilito che l'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, aumentato degli interessi legali, sia versato entro il 30 novembre di ciascun anno.

- *Art 23 comma 33:* è stata definita l'efficacia temporale delle norme introdotte dal comma precedente, come di seguito specificato:
 - le disposizioni di cui al c. 6 bis dell'art. 17 del D. Lgs. 112/99, nel testo introdotto dal decreto legge relative alle nuove modalità di erogazione del rimborso sempre in base agli importi indicati nelle tabelle indicate al citato D.M. 21 novembre 2000, si applicano ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011;
 - la disciplina dettata dal c. 6 dell'art. 17 nel testo previgente all'entrata in vigore del decreto legge (6/7/2011) si applica ai rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010.

Art. 23, comma 34 – Misure in materia di inesigibilità

Trattasi di disposizioni in materia di inesigibilità su due diversi piani.

Anzitutto, allo scopo di razionalizzare i relativi termini, è stata disposta la proroga, al 30 settembre 2012, per la presentazione, da parte degli Agenti della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati agli stessi Agenti fino al 30 settembre 2009. Di conseguenza, è stata anche rimodulata la data di decorrenza, a partire dal 1° ottobre 2012, del termine triennale riconosciuto all'ente creditore dall'art. 19, c. 3, del D. Lgs. 112/99, per il controllo di merito di tali comunicazioni (c. 34, lettera b).

Al riguardo, occorre, inoltre, tenere presente che, in virtù dell'intervento normativo operato sulla norma interpretativa di cui all'art. 36, c. 4 quinque et 4 sexies, del D.L. 248/07 e sull'art. 3, c. 12, del D.L. 203/05 (come modificati dall'art. 1, c. 12 e 13, del D.L. 194/09):

- la proroga di 12 mesi investe anche il termine, riconosciuto alle società che hanno aderito alla sanatoria di cui alla L. 311/04, per integrare le comunicazioni di inesigibilità già presentate, alla data indicata dalla citata norma interpretativa, con riferimento ai ruoli consegnati al 30 settembre 2009;

- il beneficio del rinvio di un anno è riconosciuto anche a quelle società acquisite nel Gruppo, che, a suo tempo, non hanno aderito alla sanatoria di cui all'art. 1, commi 426 e 426 bis, della L. 311/04, ovviamente, con riferimento alle comunicazioni di inesigibilità non ancora presentate, posto che a tali società non è dato effettuare alcuna integrazione di quelle già trasmesse.

Segue una sintetica tabella riepilogativa:

| | Prima del D.L. 98/11 | Dopo il D.L. 98/11 |
|---|-----------------------------|---------------------------|
| Termini di presentazione della C.I. | 30 settembre 2011 | 30 settembre 2012 |
| Data consegna ruoli | 30 settembre 2008 | 30 settembre 2009 |
| Termine di decorrenza del controllo Uffici | 1°ottobre 2011 | 1° ottobre 2012 |

Per l'aggiornamento di tali termini, alla luce del successivo D.L. 216/11, si rinvia alla nuova tabella rappresentata nel prosieguo del presente paragrafo.

Il legislatore è, inoltre, intervenuto anche sugli adempimenti posti dalla legge a carico degli Agenti della riscossione per ottenere il discarico delle quote non riscosse. In particolare, la modifica apportata dalla lettera c) del c. 34 all'art. 19 del D. Lgs. 112/99 (c. 2, lettera d) esclude dalle cause di perdita del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo il mancato svolgimento dell'espropriazione mobiliare.

Art. 23, commi 37- 40 – Privilegi crediti tributari

I commi da 37 a 40 dell'art. 23 modificano alcune previsioni del codice civile, ampliando l'ambito di applicazione dei privilegi relativi ai crediti tributari, con immediate e significative conseguenze anche sulle procedure fallimentari pendenti.

Nel dettaglio:

- *Art. 23, comma 37 - Modifica art. 2752 C.C.:* modifica il primo comma dell'art. 2752 C.C., estendendo, a partire dal 6 luglio 2011, ma con applicazione anche ai crediti sorti anteriormente alla predetta data, i privilegi finora previsti solo per le somme afferenti a crediti tributari iscritte nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui l'Agente della riscossione promuove l'esecuzione o vi interviene e nell'anno precedente.

Nello specifico, la disposizione in esame riconosce, rimuovendo la previgente limitazione di efficacia temporale, il privilegio generale sui mobili del debitore ai crediti erariali per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di IRPEF, IRPEG, IRES, IRAP ed ILOR, sopprimendo, altresì, il riferimento ai crediti diversi da quelli per le imposte sui redditi immobiliari indicati nel primo comma dell'art. 2771 C.C. (abrogato proprio in sede di decreto).

Sulla scorta della modifica apportata, tra i crediti assistiti da privilegio sono ricomprese anche le sanzioni irrogate ai sensi della normativa sulle imposte dirette, sanzioni la cui disciplina risulta ora allineata rispetto a quella, già dettata dal c. 3 dello stesso art. 2752 C.C., in materia di IVA.

- *Art. 23, comma 38 – Abrogazione:* sopprime l'art. 2771 C.C., che riconosceva, per le imposte dovute sui redditi immobiliari, un privilegio speciale sugli immobili del contribuente situati nel comune in cui era effettuata la riscossione. Segnaliamo che anche il privilegio in questione era limitato alle imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procedeva o interveniva nell'esecuzione e nell'anno precedente.
- *Art. 23, comma 39 – Privilegi – Modifica art. 2776 C.C.:* modifica il terzo comma dell'art. 2776 C.C., attribuendo anche ai crediti di cui all'art. 2752 C.C., relativi alle imposte sui redditi e alle relative sanzioni, il privilegio già previsto in via sussidiaria per i crediti concernenti l'IVA.

Prima della riforma, l'art. 2776 C.C. prevedeva che taluni crediti, in caso di esecuzione infruttuosa sui beni mobili, fossero collocati sussidiariamente sul ricavato della vendita forzata degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, il cui concorso era, peraltro, regolato da un preciso ordine di priorità che vedeva, in ultimo grado, i crediti IVA per imposte, pene pecuniarie e soprattasse, assistiti dal privilegio generale mobiliare di cui al terzo comma dell'art. 2752 C.C.

Nel nuovo contesto, invece, i crediti per imposte dirette vengono a essere equiparati a quelli per l'IVA, sia con riferimento alla collocazione integrale al privilegio che all'estensione del privilegio sussidiario sugli immobili.

Come nel caso del c. 37, parimenti il comma che ci occupa precisa che la modifica si applica anche ai crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge, con ciò riproponendo un principio di retroattività dei privilegi cristallizzato a suo tempo dall'art. 15 della L. 426/75, che, modificando, in particolare, le corrispondenti disposizioni del C.C., introdusse la nuova disciplina in materia di privilegi.

- *Art. 23, comma 40 – Privilegi – Tutela creditori postergati:* detta disposizioni a tutela delle posizioni soggettive degli altri creditori privilegiati che potrebbero subire un pregiudizio a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche al codice civile disposte dai commi precedenti. A tal fine, la norma in commento indica gli strumenti giurisdizionali a cui è possibile fare ricorso, ossia, rispettivamente:
 - nell'ordinaria procedura di espropriazione, l'art. 512 C.P.C., che definisce l'introduzione e la risoluzione delle controversie insorte in sede distributiva;
 - nella procedura fallimentare, l'art. 98, c. 3, L.F., che regolamenta l'impugnazione dei

crediti, facenti capo al concorrente, ammessi al passivo.

In sostanza, nell'eventualità in cui, a seguito delle modifiche operate dal decreto legge, i crediti vantati dallo Stato siano anteposti nel grado del privilegio ai crediti dei soggetti intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo, questi possono contestare tali crediti avvalendosi, in sede di distribuzione della somma ricavata, dei rimedi sopra indicati.

Art. 23, comma 43 - Imprenditori agricoli – Transazione

La disposizione estende all'imprenditoria agricola due importanti istituti del diritto fallimentare, quali l'accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis L.F.) e la transazione fiscale (art. 182 ter L.F.) - sino ad ora a beneficio dei soli imprenditori commerciali - senza determinare gli ulteriori effetti del fallimento.

Nello specifico, la norma, *"in attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi"*, consente agli imprenditori agricoli in situazione di crisi o di insolvenza di accedere alle procedure innanzi richiamate.

L'accordo di ristrutturazione dei debiti comporta che le imprese agricole debitrici possano concordare con i creditori una dilazione o una riduzione dei relativi crediti, chiedendo al Tribunale l'omologazione dell'accordo.

Con la transazione, invece, l'imprenditore agricolo può proporre il pagamento (parziale o dilazionato) dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo (ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea e con la peculiarità dei crediti IVA e delle ritenute operate e non versate, per cui la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento).

Art. 23, commi 48-50 - Norme in materia di codice fiscale per gli atti giudiziari

I commi in parola introducono l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale negli atti degli organi giurisdizionali e negli atti introduttivi di giudizio, con riferimento sia alle parti che ai rappresentanti in giudizio.

In particolare, il c. 50 ha rilevante impatto sull'operatività delle strutture aziendali deputate alla gestione del contenzioso legale, in quanto prevede che in tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa, debbano essere indicati:

- le generalità complete della parte;
- la residenza o sede;
- il domicilio eletto presso il difensore;

- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio.

Art. 24 - Disposizioni in materia di giochi

All'art. 24, il D.L. 98/11 ha previsto misure di contrasto al gioco illegale finalizzate a rafforzare il presidio del gioco pubblico, che si regge sul sistema delle concessioni, e a contrastare i fenomeni di diffusione, nel settore, dei giochi irregolari o illegali, nonché di evasione, elusione fiscale e riciclaggio.

Ciò posto, per quanto attiene, specificamente, alla materia istituzionale, si rileva anzitutto che si introduce la liquidazione automatica dell'imposta unica sulle scommesse e sui giochi a distanza.

Nello specifico, si prevede che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, provveda alla liquidazione dell'imposta unica dovuta dai concessionari e al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto ai versamenti effettuati, procedendo, in caso di omesso o ritardato pagamento, ad iscrivere direttamente a ruolo le somme che risultano dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi (cfr. commi 1 e 4).

Ai sensi del c. 6, le relative cartelle di pagamento devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale sia dovuta l'imposta unica.

Al riguardo, è previsto che, in mancanza di pagamento delle cartelle medesime entro i termini di scadenza, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato possa procedere alla riscossione delle somme dovute anche mediante escussione delle garanzie che il concessionario ha presentato con la convenzione di concessione.

In tal caso, i competenti uffici della predetta Amministrazione dovranno comunicare l'importo del credito (per imposta, sanzioni ed interessi) estinto tramite escussione delle garanzie agli Agenti della riscossione, affinché questi ultimi possano procedere a riscuotere coattivamente l'eventuale credito residuo.

Si segnala, infine, per completezza, che, con riferimento alle somme da corrispondere a titolo di imposta unica, il c. 7 dell'articolo in oggetto contempla l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 bis del D. Lgs. 462/97, che riguardano la rateazione degli importi dovuti ai sensi degli art. 36 bis e 36 ter del D.P.R. 600/73 e 54 del D.P.R. 633/72.

In particolare:

- la notificazione delle cartelle di pagamento, conseguenti all'iscrizione a ruolo di imposte, interessi e sanzioni effettuata in caso di mancato pagamento anche di una sola rata (che comporta la decadenza dalla rateazione stessa), è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata (art. 3 bis, c. 5);
- nei casi di decadenza dal beneficio della rateazione non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'art. 19 del D.P.R. 602/73 (art. 3 bis, c. 7).

Art. 37, commi 6-9 – Disposizioni in materia di contributo unificato

I commi da 6 a 9 dell'art. 37 modificano la disciplina del contributo unificato nel processo civile ed amministrativo e introducono nuove disposizioni sul contributo per il processo tributario, riformando, tra l'altro, il testo unico in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 115/02. Le disposizioni di riferimento hanno evidenti riflessi anche sull'attività di sistema.

Nello specifico per quanto di interesse per il settore:

- *Art. 37, comma 6, lettere da a) a s)*: novella il citato T.U. spese di giustizia, modificando, anzitutto, la rubrica del titolo I della parte II, con l'inserimento del riferimento al processo tributario in tema di contributo unificato (lettera a).

Parallelamente, è prevista la modifica del c. 1 dell'art. 9 (lettera b), n. 1), per cui il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto – secondo gli specifici importi fissati dall'art. 13 del T.U. - per ciascun grado di giudizio, nel processo civile (compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione), amministrativo e tributario, fatte salve le esenzioni previste dall'art. 10 del T.U. medesimo.

La stessa lettera b), al numero 2) aggiunge, sempre all'art. 9, il c. 1 bis, concernente il contributo unificato dovuto dalle parti nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o riguardanti rapporti di pubblico impiego.

In tali casi le parti devono versare il contributo laddove titolari di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a 31.884,48 euro. Tale soglia è ottenuta triplicando l'importo del reddito previsto quale condizione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato fissato dall'art. 76 del T.U. (pari a 10.628,16 euro).

Per quanto attiene, specificamente, alla misura del contributo nelle fattispecie in esame, essa è quella stabilita, rispettivamente:

- dall'art. 13, c. 1, lettera a), per le controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, ossia 37 euro. Evidenziamo che tale importo è stato innalzato dalla lettera f) del presente c. 6 (in precedenza era pari a 33 euro);
- dall'art. 13, c. 3, per le controversie individuali di lavoro o riguardanti rapporti di pubblico impiego. In tali ipotesi, l'importo sopra indicato è ridotto alla metà.

Gli importi fissati dall'art. 13, c. 1 (come modificati dalle lettere da f) a n) del c. 6), sono dovuti in occasione dei processi dinanzi alla Corte di Cassazione, anche negli ambiti cui si riferisce il nuovo c. 1 bis dell'art. 9 qui sopra richiamato (controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie e controversie individuali di lavoro o riguardanti rapporti di pubblico impiego).

Alla lettere c), d), e), sono introdotte modifiche all'art. 10 del T.U., relativo ai casi di esenzione dal pagamento del contributo e, in particolare, al c. 6 bis, in conseguenza dell'attuale previsione del pagamento del contributo unificato per le controversie di lavoro. Nello specifico, l'applicabilità

del contributo a tali controversie (fatto salvo quanto previsto dal predetto nuovo c. 1 bis dell'art. 9) viene generalizzata con l'eliminazione del riferimento ai soli giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione.

Le lettere da f) a s) del c. 6 modificando l'art. 13 del T.U., interviene, aumentandola, sulla misura del contributo unificato con riferimento ai processi civili e amministrativi.

In proposito, si segnala che, nei procedimenti civili, ai sensi del nuovo art. 13, c. 3 bis, del T.U. (introdotto dalla lettera q), il contributo unificato dovuto è ora sempre aumentato della metà qualora il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax ovvero qualora la parte ometta di indicare, nell'atto introduttivo del giudizio, il proprio codice fiscale.

Analogia disposizione è contemplata con riferimento ai procedimenti amministrativi, per cui è previsto (lettera s) l'aumento della metà degli importi rispettivamente stabiliti, ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax (cfr. attuale art. 13, c. 6 bis, lettera e).

Con peculiare riguardo a tali ultimi procedimenti, infine, si fa presente che la lettera e), nella sua nuova formulazione, prevede il contributo unificato (nello specifico, 600 euro) anche per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, ipotesi non contemplata in precedenza.

- *Art. 37, comma 6, lettere t) e u)*

La lettera t) introduce il c. 6 quater all'art. 13 T.U., fissando gli importi del contributo unificato per i procedimenti presso le Commissioni tributarie regionali e provinciali.

Si precisa che, anche con riferimento ai processi tributari, il nuovo c. 3 bis dell'art. 13 del T.U. ha previsto che il contributo unificato dovuto sia sempre aumentato della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax ovvero qualora la parte ometta di indicare, nel ricorso, il proprio codice fiscale.

Per completezza di informazione, si rammenta, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 39, c. 8, del decreto legge in analisi, fino alla data di entrata in vigore del decreto del MEF che stabilirà le regole tecniche per consentire l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti al 6 luglio 2011.

La successiva lettera u), inserisce il c. 3 bis all'art. 14 del T.U., per cui il valore della lite, determinato ai sensi dell'art. 12, c. 5, del D. Lgs. 546/92, deve essere esplicitamente dichiarato dalla parte nelle conclusioni del ricorso e ciò, anche nei casi di prenotazione a debito.

Tale disposizione ha, evidentemente, la funzione di allineare la disciplina concernente i processi tributari a quella già in essere per i processi civili e amministrativi.

- *Art. 37, comma 6, lettere v) e z)*

Le lettere v) e z) aa) del c. 6 recano modifiche, di carattere meramente formale, agli articoli 18, 131 e 158 del T.U. e comportano, per lo più, l'inserimento del riferimento al processo tributario nel testo di tali disposizioni.

Ciò posto, con particolare riguardo al riformato art. 158 del T.U., si evidenzia peraltro, che, nel processo tributario, non è più prevista la prenotazione a debito dell'imposta di bollo di cui all'art. 17 del D.P.R. 642/72 relativa agli atti dei procedimenti giurisdizionali.

Sempre alla lettera z), infine, il c. 6, rispettivamente:

- modifica la rubrica del titolo III, capo I, che diviene: "Pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario" (lettera bb));
- abroga l'art. 260 del T.U., che faceva salve le previgenti disposizioni sull'imposta di bollo nel processo tributario (lettera cc)).

- *Art. 37, comma 7*

Questa norma prevede l'applicazione ex nunc di tutte le disposizioni contenute nel c. 6, per cui le stesse valgono con riferimento alle controversie instaurate, nonché ai ricorsi notificati ai sensi del D. Lgs. 546/92, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge che ci occupa.

- *Art. 37, comma 8*

Questa disposizione modifica l'articolo unico della L. 319/58 recante esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro, coordinandolo, per quanto attiene al contributo unificato, con quanto previsto dal nuovo c. 1 bis dell'art. 9 del T.U.

- *Art. 37, comma 9*

Sulla scorta del dettato del presente comma, il contributo unificato è dovuto anche per le controversie di lavoro dinanzi alla Corte di Cassazione.

Ciò, in quanto la norma espressamente abroga il c. 4 quinquiesdecies dell'art. 2 del D.L. 225/10 (recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), che, sostanzialmente, aveva previsto, in relazione a tali controversie, la proroga, fino al 31 dicembre 2011, dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato.

Art. 38, comma 1, lett. a) e c) - Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale.

L'art. 38, c. 1, dopo aver esplicitato che gli interventi normativi dallo stesso previsti sono diretti a realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e a favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché a deflazionare il contenzioso in materia previdenziale

contendone la durata, dispone, con la lettera a), che i processi in materia previdenziale nei quali è parte l'INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, il cui valore non superi complessivamente 500 euro, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L'estinzione è dichiarata con decreto dal giudice (anche d'ufficio), il quale provvede anche sulle spese che, ai sensi dell'art. 310, c. 4, C.P.C., rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.

Di possibile interesse – riflesso - per le Società del Gruppo, si segnala anche la successiva lettera c), che interviene sull'art. 35 del D.L. 223/06, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/06, inserendo, dopo il c. 35 quater, un nuovo c. 35 quinque.

Quest'ultimo prevede che gli Enti previdenziali provvedano al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi.

A tal fine si stabilisce, altresì, che il procuratore della parte è tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme in questione alla struttura territoriale dell'Ente competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata AR o PEC, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non sono decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Art. 39 - Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria, commi 1-7 – Modifiche al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 545

Le disposizioni contenute nei commi indicati sono volte a rafforzare, inasprendole, le cause di incompatibilità dei giudici tributari e a incrementare la presenza, nelle Commissioni tributarie regionali, di giudici togati - selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari, e contabili, sia in servizio che a riposo, ovvero tra gli Avvocati dello Stato - nonché a modificare parallelamente alcune disposizioni relative alla composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

A tal fine, vengono apportate diverse correzioni al D. Lgs. 545/92, relativo all'Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 413/91.

In primo luogo, le norme modificano gli articoli 4 e 5 del citato decreto legislativo, i quali individuano le categorie di soggetti nell'ambito delle quali sono nominati i giudici delle commissioni tributarie provinciali e regionali.

Più specificatamente, si interviene sulla lettera a) dell'art. 4 - relativo alla nomina dei giudici delle commissioni tributarie provinciali - e sulla lettera a) dell'art. 5 - relativo alla nomina dei giudici delle commissioni tributarie regionali - prevedendo in entrambi i casi che i predetti giudici, oltre che tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, possano

essere scelti anche fra magistrati contabili in servizio o a riposo.

Di particolare interesse è l'intervento del legislatore sulla disciplina delle incompatibilità prevista dall'art. 8 del citato D. Lgs. 545/92.

Tale ultima disposizione viene modificata, innanzitutto, con la soppressione della lettera f) e con la sostituzione della formulazione della lettera i), per cui, rispettivamente, viene eliminata l'incompatibilità con la figura degli ispettori tributari di cui alla L. 146/80, e viene ampliato l'elenco delle ipotesi di incompatibilità previste dalla disposizione.

In particolare, la nuova formulazione della lettera i) prevede che non possono essere componenti delle commissioni tributarie - finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali - *"coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di Società di riscossione dei tributi o di altri Enti impositori"*.

Viene, inoltre, previsto che non possano ricoprire la carica di giudice tributario coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli, oltre al personale dipendente individuato nell'art. 12 del D. Lgs. 546/92 (i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del C.C., primo comma, numero 1).

Non potranno, inoltre, essere nominati componenti delle commissioni tributarie i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella stessa lettera i) (vale a dire, le attività di consulenza tributaria, detenzione delle scritture contabili e redazione dei bilanci, attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori), nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale e nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti.

Competente ad accertare la sussistenza delle cause di incompatibilità sarà il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Viene, infine, esteso anche ai conviventi il divieto di far parte dello stesso collegio giudicante.

Il legislatore ha, conseguentemente, previsto che i giudici tributari che, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sopra illustrate (6 luglio 2011), versano nelle condizioni di incompatibilità, devono comunicare la cessazione delle cause di incompatibilità, entro il 31

dicembre 2011, al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonché alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per i giudici che, nel termine indicato, non provvedono a rimuovere le cause di incompatibilità, è prevista la decadenza.

Sempre al fine di garantire la presenza di giudici di carriera nelle Commissioni tributarie regionali, la norma in argomento interviene sull'art. 9 del predetto D. Lgs. 545/92, introducendovi un nuovo comma che stabilisce che, per le commissioni tributarie regionali, i posti da conferire siano attribuiti in modo da assicurarvi progressivamente la presenza di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, sempre a riposo.

Sono, quindi, introdotte delle disposizioni in tema di attività di vigilanza dei presidenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, di compensi spettanti ai membri delle commissioni tributarie e di distacchi di personale.

Art. 39, comma 8 - Attuazione dei principi previsti dal Codice dell'amministrazione digitale nella materia della giustizia tributaria

La norma in commento, volta all'attuazione dei principi previsti, in materia di giustizia tributaria, dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 82/05, introduce alcune nuove disposizioni che, finalizzate ad assicurare una maggiore efficienza e celerità del processo tributario, produrranno inevitabili riflessi sulla prassi operativa delle Società del Gruppo.

In particolare, le disposizioni introdotte stabiliscono che, nell'ambito del processo tributario, le comunicazioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. 546/92, vengano effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del citato D. Lgs. 82/05, e successive modificazioni.

Al riguardo, viene, inoltre, previsto che tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, c. 2, dello stesso decreto legislativo (ossia le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del D. Lgs. 165/01 e le società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nel cui novero rientra il Gruppo Equitalia), le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto legislativo, che stabilisce che gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC), realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge.

A tal fine, si prevede che, nel ricorso o nel primo atto difensivo, debba essere necessariamente indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti.

Per dare attuazione alle disposizioni che precedono dovrà essere emanato apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale dovranno essere definite le regole tecniche

per consentire l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel rispetto dei principi previsti dal Codice dell'amministrazione digitale, ed individuate le Commissioni tributarie nelle quali dovranno trovare graduale applicazione le medesime disposizioni.

Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, in ogni caso, le comunicazioni nel processo tributario continueranno, per espresso dettato di legge, ad essere effettuate nei modi e nelle forme previsti dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del D.L. 98/11. (cfr. sezione relativa al contributo unificato).

Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore delle norme in narrativa, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, saranno, poi, introdotte, con regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze (da emanarsi ai sensi dell'art. 17, c. 3, della L. 400/88) disposizioni per il più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione proprio dei principi previsti dal Codice dell'amministrazione digitale.

Art. 39, commi 9-12 – Reclamo e mediazione

L'art. 39 in richiamo, ai commi 9-12, aggiunge una nuova norma, in materia di regolamento del processo tributario di cui al citato D. Lgs. 546/92, destinata a deflazionare il contenzioso tributario.

Si tratta, precisamente, dell'art. 17 bis, che introduce una speciale procedura di reclamo e mediazione avente ad oggetto le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.

Relativamente a tali controversie, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni contenute nel nuovo art. 17 bis ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del medesimo D. Lgs. 546/92.

In base alle nuove norme, la presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso e l'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Sono soggetti a reclamo gli atti emessi dall'Agenzia delle entrate, ad eccezione di quelli riguardanti il recupero degli aiuti di Stato (art. 47 bis, D. Lgs. 546/92).

Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture, diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.

Per il procedimento si applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del decreto legislativo sopra citato e, precisamente: art. 12 ("L'assistenza tecnica"); art. 18 ("Il ricorso"); art. 19 ("Atti impugnabili e oggetto del ricorso"); art. 20 ("Proposizione del ricorso"); art. 21 ("Termine per la proposizione del ricorso"), nonché il c. 4 dell'art. 22 afferente alla costituzione in giudizio del ricorrente.